

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE MODULO B – ESAME CE DEL TIPO N° 0161/25280/18

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Calzatura alla caviglia di sicurezza art. "07521"

Fabbricante (vedi note):

SPARCO SPA

**VIA LEINI' 524
10088 VOLPIANO TO**

Vigevano, 09/02/2018

Responsabile Certificazione CE DPI del piede e della gamba
Pietro Biglia



Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011

Modello: B - calzatura alla caviglia

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 38 a 48 (punti francesi)

Identificazione della forma: PROTEC

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale non metallico cod. "21 00003 (FTG COMP R93)"
 inserto antiperforazione non metallico cod. "05 00012 (TEXON ENIGMA ZERO HT2)"
 plantare estraibile cod. "51 00037"

Il modello è prodotto nei seguenti colori:

- nero
- verde
- grigio





verde



grigio

2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2017\3013-1-RP-2	del	09/02/2018
C.I.M.A.C.	RP 2017\3013-1-RP-3	del	09/02/2018
C.I.M.A.C.	RP 2017\3013-1-RP-4	del	09/02/2018

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura alla caviglia di sicurezza art. "07521" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:

(Categoria S3)


- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".


Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.

5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la marcatura “”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: 7521
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3–HI–CI–HRO–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “SPARCO”
- la misura della calzatura.

6. Note:

- *“Messa a disposizione sul mercato”*: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- *“immissione sul mercato”*: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- *“Fabbricante”*: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- *“Mandatario”*: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- *“Norma armonizzata”*: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’art. 6 di tale direttiva.
- *“Accreditamento”*: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- *“Valutazione della conformità”*: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate.
- *“Richiamo”*: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale.
- *“Ritiro”*: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- *“Marcatura 

2017/3013-1-CECB-6*

EC Type-Examination Certificate N° 0161/25280/18 del 09/02/2018 - Pagina: 5 di 5 – M51 Rev.0 06.03.17